

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica slovacca

(Causa C-626/16) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31/CE — Discariche preesistenti — Articolo 14 — Decisione definitiva sul proseguimento o meno delle operazioni — Articolo 13 — Procedura di chiusura — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità e somma forfettaria)

(2018/C 301/04)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
- 2) Nel caso in cui l'inadempimento constatato al punto 1 perduri al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica slovacca è condannata a versare alla Commissione europea una penalità di EUR 5 000 per ogni giorno di ritardo nell'applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271), a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza del 25 aprile 2013, Commissione/Slovacchia (C-331/11, non pubblicata, EU:C:2013:271).
- 3) La Repubblica slovacca è condannata a versare alla Commissione europea la somma forfettaria di EUR 1 000 000.
- 4) La Repubblica slovacca è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 78 del 13.3.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas — Lituania) — AB «flyLAL Lithuanian Airlines», in liquidazione / Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS

(Causa C-27/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 5, punto 3 — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso — Luogo in cui si è concretizzato il danno e luogo dell'evento generatore del danno — Domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da condotte anticoncorrenziali poste in essere in diversi Stati membri — Articolo 5, punto 5 — Esercizio di una succursale — Nozione]

(2018/C 301/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos apeliacinis teismas

Parti

Ricorrente: AB «flyLAL Lithuanian Airlines», in liquidazione

Convenute: Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation» AS

Intervenienti: «ŽIA Valda» AB, «VA Reals» AB, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Dispositivo

- 1) L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo.
- 2) L'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» può essere intesa come il luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell'articolo 101 TFUE oppure come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un'infrazione ai sensi dell'articolo 102 TFUE.
- 3) L'articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «controversia concernente l'esercizio di una succursale» comprende l'azione diretta al risarcimento di un presunto danno che si asserisce essere causato da un abuso di posizione dominante consistente nell'applicazione di prezzi predatori, qualora una succursale dell'impresa che detiene la posizione dominante abbia partecipato a tale pratica abusiva in maniera effettiva e significativa.

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.4.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — NN A/S / Skatteministeriet

(Causa C-28/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Imposta sulle società — Normativa fiscale nazionale che subordina il trasferimento delle perdite subite da una stabile organizzazione, situata nel territorio nazionale, di una società con sede in un altro Stato membro, a una società residente facente parte dello stesso gruppo, ad una condizione connessa all'impossibilità di utilizzare le perdite ai fini di un'imposta estera)

(2018/C 301/06)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: NN A/S

Convenuto: Skatteministeriet